



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

LINA RUBINO	Presidente
ROBERTO SIMONE	Consigliere
GABRIELE POSITANO	Consigliere
STEFANIA TASSONE	Consigliere Relatore
ANNA MOSCARINI	Consigliere

Oggetto:

ASSICURAZIONE

DANNI

Ud.14/01/2025

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23856/2023 R.G. proposto da:

[REDACTED] domiciliata all'indirizzo Pec del difensore,
rappresentata e difesa dall'avvocato [REDACTED]

-ricorrente-

contro

[REDACTED] SPA GIÀ [REDACTED] SPA, in
persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata
all'indirizzo Pec del difensore, rappresentata e difesa dell'avvocato
[REDACTED]

-controricorrente-

nonchè contro

[REDACTED] SPA, [REDACTED]

-intimati-



avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1754/2023 depositata il 05/09/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE.

FATTI DI CAUSA

1. [REDACTED] agiva in giudizio nei confronti di [REDACTED] s.p.a., poi [REDACTED] s.p.a., [REDACTED] s.p.a. e [REDACTED] al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale.

A sostegno della domanda allegava che il 10 settembre 2015, verso le ore 10, mentre si accingeva a percorrere la rotatoria in Comune di [REDACTED] posta a intersezione tra via [REDACTED] e la [REDACTED] in sella alla propria bicicletta, veniva urtata da tergo dall'autovettura condotta da [REDACTED] e di proprietà di [REDACTED] s.p.a., riportando plurime lesioni.

Si costituiva, resistendo, la compagnia assicurativa dell'autovettura, rilevando che la ciclista aveva impegnato la rotatoria contromano e contestando la misura eccessiva del *quantum* risarcitorio richiesto.

La società proprietaria ed il conducente dell'autovettura rimanevano contumaci.

2. Con sentenza n. 423/2021 dell' 11 marzo 2021, il Tribunale di Treviso accertava il concorso di colpa dell'attrice, in misura del 40%, nella causazione del sinistro stradale, dato che aveva impegnato la rotatoria contromano, e le riconosceva e le liquidava, facendo applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, il danno da invalidità temporanea e permanente, con personalizzazione del 20% sulla seconda voce, il danno patrimoniale per le spese mediche sostenute ed il danno da perdita della capacità lavorativa specifica rispetto al lavoro di casalinga.

3. Avverso detta sentenza proponevano separati appelli sia



██████████ s.p.a. sia ██████████

4. Riuniti gli appelli, con sentenza n. 1754/2023 del 12 luglio 2023 la Corte d'Appello di Venezia rigettava l'appello proposto da ██████████ ed accoglieva parzialmente l'appello proposto da ██████████ s.p.a., riducendo l'ammontare del risarcimento del danno e condannando la ██████████ alle conseguenti restituzioni.

5. Avverso tale sentenza ██████████ propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso ██████████ s.p.a.

Restano intimati ██████████ s.p.a. e ██████████

6. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Rileva il Collegio in via preliminare che la compagnia assicurativa controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per cassazione per inesistenza e/o nullità della procura speciale.

Deduce, in particolare, che la procura, semplicemente denominata "procura alle liti", è priva di data, è rilasciata su un foglio separato allegato al ricorso e trascura di indicare quale procuratore speciale della ricorrente il difensore avvocato ██████████

1.1. L'eccezione è infondata e va rigettata.

Nulla di quanto eccepito dalla controricorrente costituisce valido fondamento per invocare l'inesistenza o la nullità della procura, dato che, a mente dei generali principi posti da questa Suprema Corte al fine di garantire piena tutela del diritto di difesa, rifuggendo da vuoti formalismi, forieri di restrizioni eccessive per l'accesso al processo (v. Cass., Sez. Un.,



19/11/2021, n. 35466), e secondo lo specifico orientamento di legittimità cui si intende qui dare seguito, affinché la procura possa dirsi speciale ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ., è necessario che ricorrano congiuntamente le seguenti tre condizioni: a) il suo rilascio in data successiva alla pronuncia impugnata; b) l'espresso conferimento al difensore del potere di difendere parte ricorrente avanti la Corte di Cassazione e con riferimento alla sentenza impugnata; c) la anteriorità o, perlomeno, la contestualità cronologica del suo rilascio rispetto alla notifica del ricorso (v. Cass., 01/07/2020, n. 13263).

Orbene, premesso che allorquando sia denunciato un "error in procedendo", ed il motivo sia rispettoso del principio di specificità posto dall'art. 366, n. 4 cod. proc. civ., questa Suprema Corte è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa (v. Cass., Sez. Un., 26/02/2019, n. 5640), dall'esame diretto della procura depositata telematicamente risulta che nel caso di specie ricorrono tutte le suindicate condizioni, in quanto l'avvocato [REDACTED] è espressamente indicato come difensore e procuratore della ricorrente, il contenuto della procura fa specifico riferimento al giudizio di cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia qui impugnata e, nel contesto del pct - processo civile telematico, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, cod. proc. civ., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso (v. Cass., Sez. Un., 19/01/2024, n. 2075); tali rilievi vengono svolti anche a mente sia del principio per cui la data del rilascio della procura,



“alla stregua della disciplina generale, non costituisce un elemento di forma-contenuto dell’atto di procura (Cass., pubblicazione 21/03/2025) 15177 del 1° giugno 2021, segnatamente, §§ 35 e 36), sia del principio più generale per cui va tenuto presente “in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti” (Cass., 36507/2022, richiamata dalle già citate Sezioni Unite 2075/2024).

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, n. 4) c.p.c. per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.”.

2.1. Con un secondo motivo, dedotto in via subordinata, la ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3) c.p.c. quanto agli artt. 99 e 112 c.p.c.”.

Censura l’impugnata sentenza, in relazione al n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. ed in subordine in relazione al n. 3 della norma citata, là dove ha ritenuto la sentenza di prime cure viziata da ultrapetizione, per aver riconosciuto e liquidato il riconoscimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica rispetto all’attività di casalinga, senza rilevare che l’attrice danneggiata aveva esplicitamente proposto la domanda per la prima volta solo nella comparsa conclusionale, e dunque tardivamente.

Lamenta che siffatta statuizione è errata, perché la corte d’appello non ha tenuto conto: a) che nelle conclusioni dell’atto di citazione era stata richiesta la condanna al risarcimento dei “danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali come descritti in narrativa, patiti dalla sig.ra [REDACTED] a causa del sinistro de quo” e che pertanto “la domanda giudiziale spiegata in primo grado dalla sig.ra [REDACTED] così come posta nell’atto di citazione, infatti, è pacificamente sufficiente al fine di



ritenere ritualmente proposta la domanda giudiziale di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica di casalinga"; b) che nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma cod. proc. civ. essa esponente, in allora attrice, aveva chiesto l'espletamento di c.t.u. medico-legale diretta ad accertare anche "l'incapacità lavorativa assoluta e relativa, generale e specifica"; c) che nella "nota di precisazione delle conclusioni", avendo "preso atto delle risultanze peritali", la "sig.ra [REDACTED]" ha precisato le proprie domande esprimendo pure l'importo di € 40.000,00 a titolo di danno da perdita della capacità lavorativa specifica al lavoro di casalinga".

Inoltre, la corte di merito si sarebbe pronunciata in violazione dell'orientamento espresso di recente da questa Suprema Corte, secondo cui "In tema di responsabilità civile, la domanda con la quale un soggetto chiede il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le voci di danno originate da quella condotta" (Cass., 16/8/2023, n. 24647, non massimata).

Per altro verso, la ricorrente lamenta che "nel ritenere inesistente la domanda di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica al lavoro di casalinga negli atti giudiziari della sig.ra [REDACTED]" la Corte d'Appello ha disatteso la portata degli artt. 99 e 112 c.p.c. che impongono all'Autorità Giudiziaria di decidere "su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa".

2.3. Entrambi i motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente per l'evidente connessione, sono infondati.

Dalla lettura dell'impugnata sentenza risulta che, con motivazione congrua e scevra da vizi logico-giuridici, la corte territoriale ha affermato: "né in citazione e neppure nella prima memoria ex art. 183, 6 comma c.p.c. l'attrice aveva prospettato detta voce di danno, limitandosi a formulare, nella seconda



memoria ex art. 183, 6 comma c.p.c., un unico capitolo di prova, volto a dimostrare che durante la convalescenza le attività domestiche erano svolte dal marito e a richiedere che il CTU medico legale accertasse anche il pregiudizio alla capacità di lavoro specifica quale casalinga; reputa il Collegio che la generica indicazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali non sia sufficiente ai fini di far ritenere una tempestiva allegazione di una voce che, diversamente da quanto opinato dal giudice di primo grado, va ascritta al danno patrimoniale e la cui disamina, anche del tutto presuntiva, quale quella operata dal Tribunale, non possa comunque prescindere dalla valutazione di tempestività della domanda, che, nella fattispecie, è stata esplicitata per la prima volta solo in comparsa conclusionale” (p. 11 dell’impugnata sentenza).

2.4. Ne deriva, pertanto, che la corte territoriale non ha affatto omesso di pronunciare sulla domanda, ma l’ha esaminata e ne ha svolto una interpretazione, che, in quanto debitamente motivata, non può essere riesaminata nel merito da parte di questo giudice di legittimità.

2.5. E’ pur vero che questa Suprema Corte ha avuto più volte modo di affermare che in tema di responsabilità civile, la domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta (Cass. 20643/ 2016; Cass. 17879/ 2011; Cass. 22514/ 2014), né integra mutamento della domanda la successiva specificazione del tipo di danno (Cass. 26505/ 2009), ed anche ove la domanda di risarcimento anziché essere omnicomprensiva, contenga l’indicazione di specifiche voci di danno, quella specificazione deve intendersi come mera esemplificazione (15523/ 2019), per cui è ammissibile la domanda con cui viene richiesto il risarcimento di tutti i danni



derivanti dal fatto illecito, senza che l'attore abbia l'onere di specificare la natura singola e distinta di ciascuno di essi (così, di recente, Cass., 16/08/2023, n. 24647, non massimata, richiamata nel ricorso, che tuttavia fa riferimento soltanto al danno da perdita della capacità lavorativa generica).

Tuttavia, la corretta applicazione dei suindicati principi esclude che la domanda risarcitoria proposta dal danneggiato possa essere considerata tale da ricomprendere richieste di risarcimento di voci di danno non solo non esplicitamente formulate, ma, soprattutto, fondate su allegazioni di fatti costitutivi – nella specie, lo svolgimento di lavoro domestico, in qualità di casalinga, da parte della danneggiata e la ricaduta degli esiti lesivi del sinistro su tale attività lavorativa – mai esplicitamente svolte entro le preclusioni assertive.

Nel caso di specie, la richiesta di risarcimento dei "danni tutti morali e materiali subiti" compiuta con l'atto di citazione – in cui risulta solo un fuggevole riferimento alla "maggiore difficoltà nello svolgimento di attività domestiche (come il sollevamento di pesi mediopesanti o la possibilità di salire la scala per effettuare pulizie)": v. p. 16 dell'atto di citazione riportato a p. 3 del ricorso) – non è idonea, da sola, a introdurre la domanda di risarcimento del danno – patrimoniale – conseguente alla menomazione della capacità lavorativa specifica in relazione all'attività di casalinga, nella doverosa distinzione dalla lesione alla capacità lavorativa generica, invece riconducibile alla compromissione dell'essenza biologica dell'individuo, cioè al danno alla salute, di natura non patrimoniale (sul danno alla capacità lavorativa generica, in quanto riconducibile al danno biologico, v. Cass., 10/05/2023, n. 12605; v., anche con riferimenti alla ulteriore differenziazione della capacità lavorativa specifica rispetto alla cd. cenestesi, Cass., 12/06/2023, n. 16628).

2.6. Inoltre, per costante orientamento di questa Suprema



Corte, il soggetto che svolge attività lavorativa domestica, pur non percependo reddito monetizzato, svolge tuttavia un'attività suscettibile di valutazione economica, con la conseguenza che la riduzione della sua capacità lavorativa configura un danno patrimoniale risarcibile, autonomo rispetto al danno biologico, in presenza della allegazione, prima ancora che della prova seppur anche presuntiva, del carattere se non sistematico, perlomeno continuativo, dello svolgimento di tale attività a suo stesso favore oltre che in adempimento dei doveri di solidarietà familiare (v. Cass., 19/03/2009, n. 6658; Cass., 18/07/2023, n. 20922).

2.7. Orbene, nel caso di specie la corte di merito ha prima correttamente rilevato che la domanda, di cui la odierna ricorrente afferma la rituale proposizione in causa, ha ad oggetto il risarcimento di un danno di natura patrimoniale e poi ne ha rilevato la inammissibilità per la sua tardiva esplicitazione; in tal senso la corte si pronuncia conformemente allo specifico principio di diritto, cui si intende qui dare continuità, per cui, in relazione alla previsione di cui all'art. 163, n. 4, cod. proc. civ., la richiesta avrebbe dovuto essere circostanziata con l'indicazione sia delle concrete limitazioni determinate dai postumi riportati dall'attrice allo svolgimento della sua attività di casalinga sia di elementi tali da far desumere, almeno in via presuntiva, una perdita o riduzione del reddito, che, si ribadisce, nel caso del lavoro domestico va inteso come effettivo valore economicamente apprezzabile degli apporti della lavoratrice casalinga.

Né può considerarsi sufficiente a sanare tale genericità originaria la circostanza che, con la memoria istruttoria, l'attrice abbia chiesto una c.t.u. medico-legale che accertasse anche l'incidenza degli esiti lesivi "sulla capacità lavorativa"; dato che l'integrazione della domanda avrebbe dovuto essere compiuta, al più tardi, con la prima memoria ex art. 183, comma sesto, cod.



proc. civ., il tema della menomazione della capacità lavorativa specifica era estraneo all'oggetto del giudizio quale delineato dagli atti introduttivi (così Cass., 11/09/2023, n. 26264, non massimata).

2.8. Conclusivamente, la corte d'appello ha pronunciato conformemente al principio, che qui si intende ribadire, per cui la formula, contenuta nella domanda giudiziale, con la quale si chiede in via generica la liquidazione "dei danni patrimoniali e non patrimoniali", diversamente dall'ipotesi di lesione di capacità lavorativa generica, che è invece automaticamente ricompresa nella liquidazione del danno operata a fronte di un'accertata invalidità permanente biologica, non costituisce rituale domanda di risarcimento -anche- del danno da diminuita capacità lavorativa specifica, la quale invece presuppone l'esplicita formulazione della richiesta risarcitoria e dei suoi fatti costitutivi, e cioè l'espressa allegazione della specifica attività svolta e della incidenza su di essa degli esiti lesivi del sinistro, nell'atto introduttivo ovvero entro e non oltre il termine di deposito della prima memoria ex art. 183, comma sesto, cod. proc. civ.

2.9. E non vi è chi non veda che il summenzionato principio, del resto, discende dal più generale insegnamento di legittimità per cui "Le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene" (così Cass., 26/96/2018, n. 16800; Cass., 18/03/2008, n. 7270).

Per queste medesime ragioni, dunque, è infondata l'ulteriore censura della ricorrente, fondata sulla considerazione per cui il quesito peritale, con cui il tribunale in prime cure aveva richiesto al c.t.u. anche l'accertamento del danno alla capacità lavorativa specifica, non era stato contestato in allora ed *in parte qua* dalla



compagnia assicurativa convenuta.

Nell'impugnata sentenza, infatti, la corte d'appello ha correttamente rilevato che il tribunale è incorso in vizio di ultrapetizione, nell'istruire prima e nel decidere poi una richiesta risarcitoria inammissibilmente formulata e, sempre correttamente, ha svolto questo rilievo d'ufficio, a prescindere dal comportamento processuale della parte convenuta, dato che nel processo civile le preclusioni assertive ed istruttorie rispondono all'interesse generale e pertanto non sono né disponibili né rinunciabili dalle parti.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato.

4. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 14 gennaio 2025.

Il Presidente
LINA RUBINO

